



17972-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 154/2020
ANTONIO SETTEMBRE		CC - 07/02/2020
RENATA SESSA		R.G.N. 48728/2019
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 06/11/2019 del TRIB. DEL RIESAME di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l'Avv. (omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza oggetto di ricorso per cassazione è stata pronunciata all'esito dell'udienza del 6 novembre 2019 dal Tribunale del riesame di Genova, che, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha disposto a carico di (omissis), indagato per il reato di falso ideologico continuato in atto pubblico di fede privilegiata, la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio per la durata di mesi dodici e congiuntamente, per una pari durata, la misura del divieto temporaneo di svolgere qualsiasi prestazione professionale a favore di soggetti collegati con concessionari di attività pubbliche e per qualunque attività comunque legata alle funzioni concernenti la sicurezza. L'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame ha riformato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari in sede, che aveva rigettato, per carenza di

gravità indiziaria, la richiesta dell'applicazione della custodia in carcere avanzata nei confronti del (omissis), negando la gravità indiziaria solo per i reati di cui ai capi 21A, 22A, 23A e 25A.

Più precisamente, il pubblico ministero aveva avanzato una prima richiesta cautelare, che era stata rigettata il 23 luglio 2019 per carenza di gravità indiziaria; il 26 settembre 2019, l'organo inquirente aveva reiterato la richiesta, allegando una relazione del proprio consulente dell'8 settembre 2019, il verbale di sommarie informazioni testimoniali di (omissis) del 18 settembre ed un modello di rapporto ispettivo trimestrale. Il 3 ottobre 2019 anche tale richiesta era stata rigettata, sempre per carenza di gravità indiziaria. Nelle more tra il secondo rigetto e la presentazione dell'appello era stata svolta ulteriore attività di indagine (pag. 42 ordinanza impugnata) ed ulteriore documentazione era stata depositata in Cancelleria il giorno prima dell'udienza.

All'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, il pubblico ministero appellante aveva riformulato la richiesta cautelare originaria, nel senso dell'applicazione, in luogo della misura coercitiva massima originariamente individuata, di quelle di cui agli artt. 289 e 290 cod. proc. pen. nonché circoscrivendo le esigenze cautelari a quelle specialpreventive.

I fatti, oggetto di un procedimento che coinvolge anche altri soggetti, riguardano i rapporti ispettivi trimestrali relativi ai viadotti (omissis) e le relazioni trimestrali che personale della (omissis) s.p.a. (società controllata da (omissis) e, con quest'ultima, appartenente al gruppo (omissis)) era contrattualmente obbligata a redigere nell'ambito dell'attività che le era demandata di manutenzione, ispezione, vigilanza e controllo della rete autostradale in forza della convenzione n. 20089 del 4 dicembre 2007. In particolare, il falso riguarderebbe la documentazione degli accertamenti sugli impalcati a cassone e sugli appoggi-apparecchi, rispettivamente al viadotto (omissis) ed al viadotto (omissis), i quali sarebbero ideologicamente falsi in quanto riportano il tipo di difetto riscontrato e la valutazione della sua gravità ovvero l'assenza di difetti, mentre tale condizioni sarebbero state verificabili solo con l'accesso all'interno delle strutture predette che, pacificamente, non venivano più effettuati dal 2013. Secondo l'ipotesi accusatoria validata dal Tribunale del riesame, (omissis) vi avrebbe concorso quale pubblico ufficiale con mansioni di responsabile dell' (omissis) (omissis) dal primo agosto 2015 al 30 novembre 2017 e responsabile funzione servizi per l'esercizio di (omissis) dal primo gennaio 2016 ad oggi.

Gli atti che si assumono falsi — secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata — costituivano la documentazione delle attività di sorveglianza sulla sicurezza delle opere d'arte stradali di competenza di (omissis) con l'obiettivo di

verificare che lo stato di conservazione delle stesse fosse sempre tale da garantirne la sicurezza e la fruizione completa. Tale attività andava documentata da (omissis) in appositi rapporti, che contenevano, per ogni parte strutturale dell'opera, l'elenco dei difetti rilevati, la loro estensione ed il voto assegnato a ciascun difetto. Il rapporto confluiva nella relazione trimestrale redatta dall'Ingegnere responsabile della Sorveglianza dell' (omissis) di tronco, ove era descritta l'intera attività di sorveglianza delle opere d'arte svolta nel trimestre; tale relazione veniva predisposta in via propedeutica in una riunione trimestrale, che vedeva la partecipazione di varie figure di (omissis) ; all'esito, la relazione veniva inviata anche alla direzione generale di (omissis), archiviata e posta a disposizione del concedente.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto due distinti ricorsi i difensori dell'indagato.

3. Il ricorso a firma dell'Avv. (omissis) si compone di un unico motivo.

La parte denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al vaglio del Tribunale del riesame circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari specialpreventive. Dopo aver evocato un fronte esegetico sul tema della prognosi di recidiva a fini cautelari, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe svolto una diagnosi astratta circa la sussistenza di una condizione di pericolosità sociale di tutti gli indagati, senza alcuna distinzione tra posizione e posizione. L'ordinanza difetterebbe di una motivazione adeguata circa la neutralità, rispetto al rischio di recidiva, della rimozione dell'Ing. (omissis) dagli incarichi precedentemente svolti in (omissis) nell'ambito dei quali erano stati commessi i reati. Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale del riesame, la sospensione decisa da (omissis) non era collegata ad alcuna ordinanza cautelare, dal momento che, all'epoca in cui essa era intervenuta, vi era stato solo il duplice rigetto della richiesta cautelare del pubblico ministero da parte del Giudice per le indagini preliminari. La comunicazione della sospensione di (omissis) versata in atti attesterebbe non solo che al momento in (omissis) non vi sono posizioni compatibili con il profilo professionale del ricorrente, ma anche che gli saranno assegnati, successivamente, altri incarichi al di fuori delle mansioni precedenti.

4. Il ricorso a firma dell'Avv. (omissis) consta di cinque motivi.

4.1. Con il primo motivo la parte deduce violazione di legge processuale e sostanziale. Il ricorrente ricorda di avere eccepito il giudicato sulle esigenze cautelari, in quanto il pubblico ministero non aveva motivato sul punto sia nella



seconda richiesta cautelare, sia nell'appello al Tribunale del riesame. Quest'ultimo aveva fornito una risposta contraddittoria ed illogica, nonché errata in diritto, lasciando intendere che la seconda richiesta cautelare fosse integrativa della prima, per poi ritenere detta rinnovata richiesta cautelare un atto autonomo. Se la richiesta del 26 settembre 2019 fosse stata effettivamente autonoma rispetto alla prima, allora — opina il ricorrente — si sarebbe formato il giudicato sulle esigenze cautelari, non avendole nuovamente trattate. Se invece la seconda domanda cautelare fosse una riproposizione, essa sarebbe inammissibile. I documenti allegati come fatti nuovi non sono altro che una serie di considerazioni personali del consulente del pubblico ministero Ing. (omissis).

4.2. Nel secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che il Tribunale del riesame sarebbe andato *ultra petita*, avendo trattato anche il tema delle esigenze cautelari, che non era stato affrontato dal pubblico ministero né nella sua richiesta, né nell'appello. Per scrupolo nel ricorso si sostiene che la sospensione dalle precedenti funzioni priverebbe di concretezza il pericolo di recidiva.

4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. ed investe il quadro di gravità indiziaria, con particolare riferimento al contributo concorsuale del (omissis), ritenuto di carattere commissivo dal Collegio della cautela senza tuttavia che il pubblico ministero avesse coltivato l'ipotesi accusatoria in tal senso. Come aveva sostenuto il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto, non era stato accertato, in relazione ad ogni verbale di ispezione ed ad ogni relazione, l'effettiva conoscenza in capo all'indagato dell'atto ispettivo ed il suo contributo. Non è vero che (omissis) sapesse della falsità degli atti e non è vero che la disciplina di settore preveda l'accesso obbligatorio ai cassoni-impalcati.

4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 479 cod. pen. perché il Manuale delle ispezioni prevede che esse possano essere effettuate senza accedere ai cassoni-impalcati e negli atti non vi era un'affermazione esplicita in tal senso.

4.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione quanto al contributo concorsuale del (omissis) nel falso; le pressioni sugli ispettori ipotizzate dal Tribunale del riesame erano inesistenti ed egli non aveva mai brigato per "aggiustare le valutazioni". Il Tribunale del riesame, in assenza di una determinata prospettazione da parte del pubblico ministero, aveva integrato la richiesta di quest'ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso a firma dell'Avv. (omissis) è infondato.

La parte denuncia violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto al vaglio del Tribunale del riesame circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari specialpreventive, lamentando l'astrattezza della diagnosi di pericolosità sociale siccome riferita indistintamente a tutti gli indagati, nonché la neutralizzazione del dato a discarico, costituito dalla documentata rimozione dell'Ing. (omissis) dagli incarichi precedentemente svolti in (omissis) nell'ambito dei quali erano stati commessi i reati, elemento che la parte aveva addotto per smentire l'attualità della prognosi di recidiva.

Orbene, il giudizio del Tribunale del riesame sfugge alle censure di parte.

Il Collegio della cautela, infatti, nello scrutinio circa la sussistenza delle esigenze cautelari, ha valorizzato il rischio di reiterazione del reato, ancorando detta valutazione a precisi dati di fatto raccolti nel corso delle investigazioni; tali dati sono stati reputati eloquenti della spregiudicatezza manifestata dall'indagato, quale incaricato dell'attività di sorveglianza e controllo delle opere d'arte autostradali, nel pretermettere le esigenze della sicurezza rispetto a quella di fornire un'apparenza di efficienza del sistema autostradale in concessione alla società (omissis) ed affidato per la manutenzione a (omissis), evitando e/o contenendo l'emersione dei difetti strutturali e manutentivi dei viadotti.

Più specificamente, il ricorrente — quando lamenta che il giudizio di concretezza delle esigenze cautelari sia stato svolto *omnibus* e, più in generale, quando critica la delibazione del Tribunale — pare ignorare:

- la generale e sistematica attività di falsificazione, come delineata nell'ordinanza cautelare (che, sul punto, non è stata contrastata dal ricorrente), laddove è stato affrontato ampiamente il tema sia della sussistenza del dovere del personale (omissis) di esaminare anche le parti interne delle strutture di supporto dei viadotti, sia il conseguente, sistematico falso legato alla mancata specificazione della parzialità delle verifiche, sia il contributo concorsuale del (omissis), contributo concernente non solo i viadotti (omissis), ma anche il (omissis) (il cosiddetto ponte (omissis)), poi crollato.
- Le accuse che al (omissis) erano state rivolte da (omissis), dipendente (omissis), a proposito delle pressioni di cui era stato destinatario per fargli cambiare il contenuto di una relazione a sua firma, allorché aveva segnalato, quanto ad altro viadotto, le reali condizioni della struttura, ricevendo da un contrariato (omissis) l'obiezione che gli esiti della verifica avrebbero impedito di riaprire una corsia che era stata precedentemente chiusa.

- L'attività, svolta insieme ad altri indagati, volta a far passare come intervento locale dei lavori di ripristino sul viadotto (omissis) ben più radicali, si da consentire il risparmio dei costi della verifica di sicurezza.

Sulla base di questi indicatori il Tribunale del riesame ha valorizzato *in malam partem* la reiterazione nel tempo delle condotte anche dopo i gravissimi fatti del ponte (omissis) (il più recente falso per cui è stata riconosciuta la gravità indiziaria è del 15 aprile 2019), nonché lo sprezzo per il rispetto della normativa a beneficio del perseguimento degli obiettivi della società cui ancora (omissis) appartiene.

Questo giudizio — al di là della lamentela circa la natura cumulativa dello scrutinio su tutte le posizioni — non è stato fatto bersaglio di alcuna critica specifica, che invece la difesa ha convogliato sulla ritenuta irrilevanza del provvedimento di sospensione prodotto al Tribunale del riesame ed allegato al ricorso.

Si tratta di una missiva, indirizzata da (omissis) a (omissis), che reca la data del 30 ottobre 2019 e consta della rappresentazione che gli incarichi e le responsabilità nell'ambito della funzione servizi per l'esercizio erano cessati dal 28 settembre 2019 in ragione dell'attività di riorganizzazione aziendale intrapresa, con la comunicazione dell'inesistenza, al momento, di posizioni lavorative compatibili con il suo profilo professionale.

Ebbene, anche sotto questo aspetto, l'ordinanza impugnata è ineccepibile, laddove si è ispirata al principio enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di reati contro la pubblica amministrazione, secondo cui l'attualità del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il soggetto agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634).

L'anzidetto dovere argomentativo è stato assolto, giacché il Collegio ha diffusamente spiegato come il provvedimento esibito non testimoniassero una completa recisione dei rapporti con la (omissis) e come, nella sostanza, la condotta dell'indagato fosse stata dettata dall'adesione agli obiettivi di convenienza commerciale e di risparmio dei costi a discapito della sicurezza della società di perdurante appartenenza; in tale perdurante appartenenza ravvisando l'attualità del rischio di recidiva, non scongiurato con l'attribuzione di mansioni diverse.

Il ricorso, poi, non coglie nel segno neanche quando tenta di smentire la correttezza dell'ordito giustificativo del Tribunale del riesame assumendo che il Collegio avesse frainteso il contenuto della lettera di (omissis) allorché aveva ritenuto che quest'ultima società avesse sospeso (omissis) in ragione di un'ordinanza cautelare che, in effetti, a quella data, non era ancora stata pronunciata.

In realtà, il Collegio osserva che fraintendimento non vi è stato, perché il tenore letterale dell'ordinanza (pag. 73) lascia ritenere che il riferimento alla possibile connessione con l'emissione dell'ordinanza cautelare vada riferito a decisioni della (omissis) su posizioni diverse, vale a dire su quelle interessate da un «trasferimento» — provvedimento non adottato nei confronti di (omissis) — oltre che alla «sospensione dal servizio di (omissis)»; conforta questa lettura della motivazione avversata, oltre che la struttura del periodo di interesse, la circostanza che il Tribunale abbia parlato di provvedimenti «espressamente» motivati con riferimento all'emissione di ordinanza cautelare, mentre quello di (omissis) non reca alcun accenno sul punto. In altri termini, quelli che si leggono nell'ordinanza impugnata sono riferimenti che consentono di escludere che la proposizione andasse riferita anche a (omissis), che non è stato trasferito né sospeso e la cui produzione non reca alcuna traccia espressa della vicenda cautelare. Ciò che va espressamente riferito alla posizione di (omissis) è, invece, la possibilità di reintegrazione legata alla futura emersione di posizioni compatibili, che il Tribunale del riesame, secondo un ragionamento non illogico, ha ritenuto che non escludesse la possibilità di riassunzione degli incarichi già rivestiti, con il conseguente pericolo della reiterazione di condotte analoghe.

2. Il ricorso presentato dall'Avv. (omissis) è, nel suo complesso, infondato.

3. In primo luogo esso è tardivo, sicché può essere considerato solo come portatore di motivi aggiunti rispetto al ricorso dell'Avv. (omissis).

Queste le scansioni temporali che hanno indotto il Collegio a detta conclusione.

- L'ordinanza del Tribunale del riesame è stata pronunciata, a seguito dell'udienza del 6 novembre, l'11 novembre 2019 e le motivazioni sono state depositate il 3 dicembre 2019;
- in pari data l'ordinanza è stata notificata a mezzo (omissis) all'Avv. (omissis), all'epoca unico difensore di (omissis), ed a quest'ultimo presso il difensore domiciliatario Avv. (omissis) ex art. 161 cod. proc. pen.;



- quest'ultimo difensore ha ritualmente depositato ricorso per cassazione presso il Tribunale del riesame di Genova il 12 dicembre 2019, nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.;
- l'Avv. (omissis) , intanto nominato codifensore del (omissis) con nomina depositata l'11 dicembre 2019, in pari data ha depositato il proprio ricorso non già presso il Tribunale del riesame di Genova, ma presso il Tribunale di Firenze;
- Il Tribunale di Firenze ha trasmesso a quello di Genova il ricorso, che è però pervenuto presso il Giudice *a quo* solo il 17 dicembre 2019, quindi oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza a chi, al momento della notifica stessa, era legittimato a riceverla (l'Avv. (omissis) e l'indagato, come sopra precisato).

Quanto alla rilevanza del deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale di Firenze, quindi presso la Cancelleria di un Giudice diverso da «*quello che ha emesso la decisione*» indicato nell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza univoca di questa Corte che, pur con modulazioni diverse, conduce alla medesima conclusione.

Vi è un orientamento più severo, che esclude radicalmente l'ammissibilità di un ricorso presentato presso un Giudice diverso da quello che ha emesso l'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai Dimitri, Rv. 275367, secondo cui «*In tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame dev'essere presentato nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa*»).

Vi è poi, un orientamento più temperato, secondo cui «*il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo*» (Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894, in linea, tra le altre, con Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 2012, Nardo, Rv. 252072).

Ebbene, anche a voler accedere a quest'ultimo fronte interpretativo, deve constatarsi la tardività del ricorso, siccome pervenuto presso il Tribunale del

riesame di Genova solo il 17 dicembre 2019, a termine di presentazione del ricorso già scaduto.

Come sopra anticipato, ne consegue che, in ragione della tardività, detto ricorso può essere riguardato solo come portatore di motivi aggiunti, che il ricorrente, ex art. 311, comma 4, cod. proc. pen., ha facoltà di presentare fino all'inizio della discussione.

Considerati come motivi aggiunti rispetto a quello del ricorso dell'Avv. (omissis), quelli dell'Avv. (omissis) vanno però sottoposti ad un ulteriore vaglio di ammissibilità, che deve concernere la corrispondenza dei motivi contenuti nel ricorso in esame rispetto a quello dell'impugnativa principale.

A questo proposito va, infatti, ricordata l'esegesi insuperata di Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259, secondo cui i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, anche quelli previsti dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione in materia cautelare, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (in termini, tra le più recenti, Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295).

4. Svolte le cennate considerazioni, nel concreto il Collegio osserva quanto segue.

4.1. Con il primo motivo di ricorso la parte deduce violazione di legge processuale e sostanziale, a proposito della risposta che il Tribunale del riesame ha offerto circa l'eccezione di giudicato sulle esigenze cautelari.

4.1.1. Ebbene, la Corte ritiene, in primo luogo, che il motivo sia inammissibile perché, a prescindere dalla pertinenza della doglianza al tema delle esigenze cautelari, formula un'eccezione di giudicato che non concerne il punto — quello della concretezza e attualità delle esigenze cautelari specialpreventive — oggetto del ricorso dell'Avv. (omissis); in altri termini, il ricorso involge una tematica processuale diversa da quella concernente, appunto, il giudizio ex art. 274, comma 1, lett. c), codice di rito e, quindi, la correttezza del vaglio concreto del Tribunale sul rischio di ricaduta nell'illecito.

4.1.2. Né il Collegio può esimersi dal rilevare che la censura non supererebbe lo scrutinio di ammissibilità neanche sotto il profilo contenutistico.

In primo luogo, la doglianza non è perfettamente comprensibile e, peraltro, essa non era stata formulata dalla difesa dell'odierno ricorrente dinanzi al Tribunale del riesame, che se n'è occupato su sollecitazione di altre difese.

In secondo luogo, il ricorso non è autosufficiente dal momento che non vede allegata la prima ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla quale predica la preclusione legata al giudicato cautelare.



Giova precisare, a quest'ultimo riguardo, che le implicazioni del difetto di allegazione rispetto all'ammissibilità del ricorso trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è onere della parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fonda e la verifica che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che — pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento — l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea e altri, Rv. 257336; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Pizzi ed altri, Rv. 231746). Nella sentenza Pizzi si è altresì precisato che, se invece questa indicazione non viene fornita e l'esame dell'eccezione richiede, eventualmente, anche l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo trasmesso, deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, perché non viene consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità (sul medesimo tema, si vedano anche Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 e Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro e altri, Rv. 265535).

4.2. Nel secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame sarebbe andato *ultra petita*, avendo trattato anche il tema delle esigenze cautelari, che non era stato affrontato dal pubblico ministero né nella sua richiesta, né nell'appello. Nel ricorso si sostiene altresì che la sospensione dalle precedenti funzioni priverebbe di concretezza il pericolo di recidiva.

Ebbene, anche l'eccezione di ultrapetizione è inammissibile.

4.2.1. Ciò *in primis* perché l'eccezione formulata riguarda un indebito ampliamento del *thema decidendum* da parte del Tribunale del riesame e non concerne, quindi, il versante della sussistenza del pericolo di recidiva affrontato nel ricorso dell'Avv. (*omissis*), sicché, come già osservato in relazione al precedente motivo, non vi è pertinenza rispetto alla censura originaria.

4.2.2. *In secundis*, la censura fonda su una premessa teorica errata siccome divergente rispetto all'esegesi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, quanto ai confini del *devolutum* in tema di appello cautelare del pubblico ministero.

Secondo quanto può trarsi dalle motivazioni di Sezioni Unite n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357, detto concetto va infatti calibrato — come sostenuto anche dalla giurisprudenza successiva (tra le altre, Sez. 6, n. 41997



del 24/09/2019, Romano, cit.; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008) — in ragione dell'estensione della regiudicanda a tutti i profili della domanda cautelare indipendentemente dallo specifico *petitum* contenuto nei motivi di gravame, pur nel rispetto dei confini dall'originaria domanda cautelare (con riguardo alle posizioni degli indagati e alle imputazioni contestate, modificabili *in peius* solo a seguito dell'esercizio di una rinnovata azione cautelare ex art. 291 cod. proc. pen.). Dagli insegnamenti delle Sezioni Unite può trarsi, dunque, un principio, per vero di intuitiva evidenza ponendo mente alla dinamica processuale dell'impugnazione cautelare in discorso: a prescindere dalle questioni poste con l'appello cautelare (necessariamente in chiave critica rispetto alla specifica *ratio decidendi* del rigetto del Giudice per le indagini preliminari), la decisione devoluta al Tribunale del riesame deve involgere tutti gli aspetti necessari per emettere, nei confronti di un soggetto, un'ordinanza cautelare. Ne consegue che, quand'anche il rigetto del Giudice per le indagini preliminari avversato dal pubblico ministero concerna il solo profilo della gravità indiziaria, la decisione devoluta dal Tribunale dell'appello cautelare, laddove ritenga errata la decisione del Giudice per le indagini preliminari circa questo profilo, concerne anche quello delle esigenze cautelari, ancorché mai esaminate dal primo Giudice della cautela e, di conseguenza, mai affrontate dal pubblico ministero nel suo appello.

4.2.3. Con riferimento al versante della concretezza delle esigenze cautelari — ammissibile in quanto concernente lo stesso aspetto della regiudicanda attinto dal ricorso principale — l'impugnativa è, invece, infondata per le stesse motivazioni già esposte a proposito del ricorso dell'Avv. (omissis), cui si rinvia.

4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 110 cod. pen. ed investe il quadro di gravità indiziaria, con particolare riferimento al contributo concorsuale del (omissis).

4.3.1. Ebbene, è evidente che, concernendo lo scrutinio di cui all'art. 273 cod. proc. pen., il motivo esula completamente dalla tematica affrontata nel ricorso principale, il che lo destina irrimediabilmente all'inammissibilità.

4.3.2. In disparte quest'ultima notazione, il Collegio osserva che l'impugnativa è comunque inammissibile siccome aspecifica rispetto a tutti i passaggi motivazionali che attestano sia la sussistenza oggettiva dei falsi, sia il coinvolgimento del (omissis) quale firmatario della trasmissione delle relazioni trimestrali che egli sapeva essere false e, più in generale, quale istigatore.

Quanto al denunciato cambio di prospettiva del Tribunale del riesame circa il titolo concorsuale da commissivo ad omissivo, occorre precisare quanto segue.

Il Tribunale del riesame ha fatto leva su una costruzione del concorso delle figure di vertice della (omissis) nei falsi commessi dai singoli redattori dei documenti

incriminati in termini commissivi. Nell'argomentare a tale riguardo, il Collegio ha sostenuto l'incompatibilità, interna alla contestazione stessa, tra il concorso commissivo (evocato dal pubblico ministero con il richiamo all'art. 110 cod. pen.) e quello omissivo (collegato all'indicazione dell'art. 40, comma 2, cod. pen.) ed ha ritenuto che la costruzione del contributo concorsuale come commissivo superasse ed assorbisse quella del concorso omissivo, enunciata dal pubblico ministero nella parte descrittiva del capo di imputazione. E' così che il Tribunale del riesame ha ipotizzato che la piena consapevolezza — circa l'incompletezza delle verifiche sui viadotti e la mancanza di fedeltà nei rapporti — in capo alle figure deputate, a vari livelli, a sovrintendere ed a coordinare o a vigilare sulle attività di verifica nonché la partecipazione ad una politica aziendale tesa alla minimizzazione dei costi e a dare l'immagine di una perfetta funzionalità della rete autostradale — che era alla base della scelta di non effettuare le verifiche interne alle strutture — costituiscono condotte atte ad istigare e ad incoraggiare le condotte materiali dei sottoposti.

Sostanzialmente il Tribunale ha ritenuto che aver contribuito ad una politica aziendale tesa alla riduzione degli oneri di manutenzione, avere tollerato l'esistenza di rapporti e di relazioni che non davano atto della parzialità delle verifiche, avere curato l'inoltro delle relazioni trimestrali alla sede centrale di (omissis) ed al (omissis), come previsto nella procedura operativa di (omissis), nonostante la loro falsità fossero tutte condotte che si erano risolte in una forma di istigazione (ed incoraggiamento) nei confronti dei firmatari dei rapporti e delle relazioni periodiche. In particolare (omissis), quale responsabile della funzione servizi per l'esercizio (omissis) e dell'(omissis), aveva il compito di assicurare l'attività di sorveglianza e controllo delle opere autostradali e, in tale qualità, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'omissione dei controlli sulle parti interne delle strutture, aveva sottoscritto e trasmesso all'esterno le relazioni trimestrali, così istigando i concorrenti alla reiterazione dei falsi nelle occasioni successive.

Orbene, questo costrutto motivazionale non è censurabile.

Nel pervenire alla validazione dell'accusa, infatti, il Collegio della cautela ha fatto buon governo della regola sancita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti e altro, Rv. 226101.

Secondo tale precedente, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, dalla istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, all'agevolazione alla sua preparazione o consumazione, al rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, alla mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso; ciò, tuttavia, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale



partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (negli stessi sensi Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262310; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti e altro, Rv. 242849; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Maccioni e altri, Rv. 238648; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, Sommer, Rv. 239196). In quest'ottica, la precisazione del Tribunale circa la sostanziale istigazione attuata sui redattori dei documenti, nell'ottica della più ampia politica aziendale di cui si è detto, ed il contributo specifico attuato dal singolo nell'ambito dei compiti che gli erano propri è argomentazione sufficiente, nella presente fase cautelare, a dimostrare che vi fosse stata una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Non osta a tale conclusione la circostanza che il pubblico ministero abbia, nella parte descrittiva del capo di imputazione che concerne ^(omissis), ipotizzato una forma di concorsualità omissiva, dal momento che la contestazione formulata dall'organo requirente in fase cautelare è fisiologicamente caratterizzata da fluidità (in linea con il contesto «*magmatico*» della vicenda cautelare di cui ha detto anche Sez. U Donelli, in motivazione), che si concretizzerà in una vera e propria incolpazione solo al termine delle indagini. A riprova della differenza che corre tra l'imputazione cautelare e quella necessaria per promuovere l'esercizio dell'azione penale, va ricordato come, riguardando l'impatto della formulazione del capo di imputazione sulla tenuta dell'ordinanza cautelare, le Sezioni Unite abbiano accolto un'interpretazione meno rigorosa di quella concernente la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, affermando che il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., come contenuto minimo dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l'indagato o l'imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all'oggetto della contestazione. (Sez. U, n. 16 del 14/7/1999, Ruga, Rv. 214004; in linea con questa esegesi, Sez. 6, n. 50953 del 19/9/2014,



Patera, Rv. 261372; Sez. 3, n. 23978 del 15/5/2014, Alleva, Rv. 259671; Sez. 3, n. 15671 del 15/3/2014, Diarassouba, Rv. 259432).

4.4. Il quarto motivo di ricorso investe il profilo della gravità indiziaria quanto alla configurabilità oggettiva dei falsi.

4.4.1. Ebbene, anche questo motivo patisce la stessa inammissibilità degli altri, in considerazione dell'eccentricità rispetto al ricorso principale, legata alla circostanza che esso investe un tema del tutto diverso da quello dalla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

4.4.2. A prescindere da questo limite del ricorso, per completezza il Collegio osserva che l'impugnativa è del tutto aspecifica, omettendo di contrastare l'ampia motivazione che il Tribunale del riesame ha dedicato a sostenere l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

La *ratio decidendi* dell'ordinanza avversata fonda su due capisaldi: da una parte, che le verifiche interne alle strutture fossero necessarie per l'effettivo vaglio circa la sicurezza dei viadotti e che esse fossero previste dalla disciplina di settore e dalla prassi e, dall'altra, che l'attestazione circa gli esiti dei controlli, senza precisazione alcuna a proposito del fatto che detti controlli concernessero solo la parte esterna degli impalcati a cassone, costituisca un falso.

Quanto al primo aspetto, il Tribunale è giunto alla conclusione che l'analisi degli spazi confinati ed il rilievo degli eventuali difetti non potesse che avvenire mediante un'ispezione non solo esterna — come quella effettuata — ma anche interna che, invece, dal 2013, pacificamente non veniva svolta giacché ^(omissis) non si era dotata della strumentazione necessaria e non aveva provveduto alla formazione del personale. Il Tribunale del riesame ha tratto la conclusione circa la necessità che la verifica involgesse anche la situazione interna delle strutture dalla consulenza tecnica del pubblico ministero, nonché dalle sommarie informazioni testimoniali dell'Ing. ^(omissis) dell'ispettorato del Ministero dei Trasporti e del nuovo direttore del primo tronco ^(omissis), ^(omissis) (pag. 44, 50, 51), il primo dei quali aveva rilevato, a seguito dell'attività ispettiva svolta stante l'inerzia di ^(omissis), che vi erano difetti non indicati nei verbali di ispezione (pag. 51). Il Tribunale del riesame ha altresì segnalato che l'attività di verifica degli spazi confinati prevedeva l'effettuazione dei controlli anche nelle strutture alte e in quelle cave, come previsto dalla disciplina di settore e, in particolare, dal Manuale di sorveglianza, contenente le regole per l'attività di sorveglianza sulle opere stradali delineate dal legislatore e dalla concessione (pag. 45, 56); la disciplina non esonerava dall'obbligo di verifica ma imponeva, piuttosto, di provvedere all'ispezione di tali strutture mediante l'adozione di tutte le misure necessarie sia per lo svolgimento dell'ispezione sia per la sicurezza di chi doveva effettuarla, prevedendo le ispezioni con mezzi speciali — cosiddetti by bridge —

quando le opere da controllare si trovassero ad un'altezza maggiore di 6-7 metri dal piano di campagna e comunque particolari accortezze, data anche la necessità di accedere a spazi cavi angusti. A conferma della necessità di tali ispezioni, il Collegio della cautela ha anche osservato che la ^(omissis) aveva organizzato degli appositi corsi nel 2017 (per la prima volta) e che le verifiche sono state poi concretamente effettuate dopo il crollo del ^(omissis), peraltro con l'utilizzo di droni.

Non ha mancato, inoltre, il Tribunale del riesame di assumere come indicativa di una distorsione nel *modus procedendi* ed addirittura foriera del sospetto che, nel concreto, le verifiche non venissero proprio effettuate la circostanza che la descrizione dei difetti fosse estremamente ripetitiva nel corso del tempo, anche a distanza di anni e di ispettori diversi, il che sembra deporre per un appiattimento sulle relazioni precedenti (pag. 43); circostanza confermata da due ispettori, che hanno confessato che veniva confermato il voto dei precedenti controlli, senza effettuare realmente ulteriori verifiche (pag. 45). Per le relazioni trimestrali, il Collegio ha precisato che il Manuale della sorveglianza prevede, al punto 2, che vi debbano essere inserite le indicazioni sulle parti non ispezionate e sui motivi della mancata ispezione, indicazioni mancanti nei documenti corpo di reato (pag. 55).

Una volta diffusamente argomentato in fatto circa la necessità di una verifica completa delle strutture al fine di controllare correttamente la sicurezza degli impalcati, il Tribunale del riesame ne ha quindi ricavato che i rapporti e le relazioni trimestrali indicate nelle imputazioni fossero false.

Ed invero, secondo un processo logico-giuridico ineccepibile, il Collegio della cautela ha sostenuto che, dati gli obblighi connessi alle verifiche così come ricostruiti, attestare l'esame degli impalcati dei viadotti e fare un bilancio ed una descrizione dei difetti creava l'apparenza della completa verifica di essi, mentre si era trattato di un controllo solo parziale perché limitato alla parte esterna, contrariamente a quanto era previsto e necessario («L'attestazione di avere ispezionato un'opera è correlata alle caratteristiche dell'opera ed alle precise modalità normative che la disciplinano», così l'ordinanza). In altri termini, gli indagati hanno dato conto di difetti o dell'assenza di difetti che non potevano e non dovevano essere verificati solo con un'ispezione esterna, ma che necessitavano di un esame anche all'interno, così implicitamente e falsamente attestando di avere svolto anche questi ultimi. Al fine di rendere fedelmente l'attività effettuata, sarebbe stato invece onere dei redattori degli atti che si assumono falsi o effettuare le verifiche anche all'interno o segnalare che l'ispezione si era limitata alle parti esterne.



A fronte di questa impostazione, priva di vizi motivazionali, quella del ricorrente è inidonea a scalfire la tenuta del provvedimento.

In primo luogo, la parte si limita a generiche ed assertive proposizioni critiche che finiscono per non contestare la tenuta argomentativa del provvedimento impugnato (comunque ineccepibile), ma per proporre una lettura alternativa degli elementi investigativi che è estranea ai rigidi limiti dello scrutinio di legittimità, peraltro secondo un'impostazione in parte aspecifica perché priva di un effettivo confronto con l'ordito argomentativo avversato.

In secondo luogo, il ricorrente omette di contrastare efficacemente la costruzione in diritto del Tribunale del riesame, che correttamente fonda, nella sostanza, sulla figura del cosiddetto falso implicito. A questo proposito, giova ricordare che i giudici della cautela hanno fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la falsità del contenuto dell'atto dipende non già solo dalla formulazione espressa di quest'ultimo, ma anche dall'attestazione circa la ricorrenza dei suoi presupposti necessari ancorché impliciti, attestazione che può dare luogo ad un addebito ex art. 479 cod. pen. quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisca indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa (Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018, Buonocunto e altro, Rv. 273638; Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione Centro S. Raffaele Del M.t., Rv. 242569; Sez. 5, n. 1399 del 15 gennaio 1999, Semi, Rv. 212388).

4.5. Il quinto motivo di ricorso ritorna sul tema del terzo, proponendo sostanzialmente le stesse censure.

Orbene, il ricorso è in primo luogo inammissibile siccome scervo dal necessario collegamento con il ricorso principale, come più volte chiarito.

Quanto al profilo contenutistico, il ricorso non sarebbe comunque ammissibile, per le stesse ragioni enunciate a proposito del terzo motivo, nonché perché esso si risolve in una generica negazione degli addebiti, del tutto scerva da una critica al tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7/02/2020.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Carlo Zaza

